

questa facoltà quando la si applicasse anche alle concessioni perpetue.

Io vorrei pregare la Camera di osservare che secondo la proposta della Commissione questa facoltà al Ministero non competerebbe che una volta ogni trent'anni, al momento di rinnovare la concessione. Ma se noi vogliamo che le concessioni perpetue siano pur soggette a questa caducità, noi non possiamo dire che cotesto *non uso* od *abuso* debba essersi verificato soltanto dopo dieci, dopo venti, o dopo trent'anni; ma bisogna che noi stabilissimo che questo *non uso*, od *abuso*, il quale dà facoltà e forse obbligo al Governo di negare la continuazione della concessione, debba applicarsi tutti i giorni nei quali si verifichi il detto caso di non uso o di abuso. Ognuno vede quanto questa circostanza sia grave, e come si dia forse troppa libertà all'amministrazione per negare o far cessare queste concessioni. Nei suoi studi la Commissione si persuase di questa difficoltà, ma in pari tempo sentiva il dovere e l'obbligo di tener conto di quel che le era stato suggerito dalla Camera, sentiva la necessità di prendere una risoluzione sulle varie proposte che le erano state inviate, e che dapprima ella aveva rifiutate, ma che in seguito aveva accettato di nuovamente studiare.

In questo senso ella si avvisò di formulare un articolo, che però non crede sia articolo da adottarsi, ma che leggerò solo allo scopo di dimostrare come la Commissione ha fatto il possibile per adattarsi alle idee svolte dai proponenti, e principalmente dagli onorevoli Parenzo e Della Rocca. Ripeto che la Commissione non crede che l'articolo che sto per leggere sia buono, e spera che la Camera vorrà ritornare all'articolo primitivo, ed abbandonare questa variazione, che secondo lei non sarebbe certo desiderabile. Nella proposta di rinvio deliberata dalla Camera si sarebbe incaricata la Commissione di compilare un nuovo articolo, togliendo tutte le parole che vengono dopo quelle *necessarie nel capitolo di concessione*; e facendo in modo che questo articolo nuovo comprenda anche le concessioni perpetue.

La Commissione adunque formulò questo articolo in questi termini:

« Tutte le concessioni di derivazione d'acqua sono rinvocabili a giudizio dell'amministrazione nel caso di non uso od abuso per parte dei concessionari. »

Ripeto che la Commissione lo propone in obbedienza al rinvio adottato dalla Camera, ma non crede che convenga adottarlo.

La Commissione avrebbe desiderato che si fossero serbate le primitive disposizioni della legge, con le

quali le concessioni perpetue non erano accordate che in taluni rari casi, e per quella che si credeva allora quantità grossa d'acqua, i cento moduli. La Camera andò in un altro ordine d'idee e volle che tutte le derivazioni si potessero concedere a perpetuità; ma ammettendo questo, è impossibile andare alle conseguenze quali sarebbero portate da quell'articolo che io, pur rifiutandolo, ho creduto di dover leggere alla Camera in omaggio al suo voto. L'ho letto, ripeto, a nome della Commissione, ma la Commissione aggiunge che crede doversi mantenere il primitivo articolo tal e quale è nel disegno di legge.

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, la Commissione alla quale fu deferito di rivedere l'articolo e di tener conto degli emendamenti, ha detto che ritiene l'antico articolo preferibile alle modificazioni proposte.

CANCELLIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Inghillieri.

INGHILLIERI. Io non intendo che questa discussione vada più oltre, quindi non mi dilungherò in altre osservazioni, e mi limiterò a proporre un semplice quesito. Io domando alla Commissione quando ha luogo una concessione perpetua, ovvero anche temporanea, di cui non è ancora spirato il termine e l'amministrazione crede che il concessionario abbia non usato, ovvero abusato dell'acqua, e che si debba far luogo alla rescissione, domando, quale è il magistrato competente a giudicare se ci sia stato non uso, ovvero abuso per rescindere le concessioni perpetue, ovvero temporanee? È un semplice quesito e chiedo una semplice risposta, e non mi dilungo perchè noi abbiamo già discusso troppo; però ritengo che è giusto che si stabiliscano certe idee precise e determinate.

Il secondo quesito sul quale richiamo l'attenzione della Camera, credo che la Commissione lo abbia già risoluto: Dato che ci sia il diritto alla rinnovazione della concessione, come è nel disegno di legge della Commissione ed in quello del Ministero, del non uso e dell'abuso, chi deve essere estimatore e giudice? Sarà l'amministrazione? Sarà il giudice naturale? Ecco i chiarimenti che domando al ministro.

Io credo che sia necessario dissipare le incertezze e fermare criteri e concetti determinati. Non intendo insistere oltre, perchè ieri ho parlato anche troppo a lungo sopra questa materia, e più di quello che non avrei voluto.

BICCARINI, ministro dei lavori pubblici. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Prima di dar facoltà di parlare all'o-